



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

**PARERE N. 99 del 10 giugno 2015**

**PREC 199/14/S**

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla Fratelli Catalano S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza obbligo di custodia. Importo a base di gara euro: 270.00,00. S.A.: Comune di Anguillara Sabazia.

**Requisiti di capacità tecnico-professionale – Servizi identici.**

La congruità e la ragionevolezza dei requisiti speciali di ammissione devono essere sempre vagliate in concreto, ponendo attenzione alla natura delle prestazioni effettivamente rimesse all'appaltatore, alla quantità nonché all'importanza e all'uso delle forniture o dei servizi oggetto dell'affidamento.

**Art. 42 d.lgs. 163/2006.**

#### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 64993 del 6.6.2014 presentata dalla Fratelli Catalano S.r.l. relativamente alla procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza obbligo di custodia, indetta dal Comune di Anguillara Sabazia;

VISTO in particolare il quesito formulato in ordine alla presunta illegittima esclusione disposta a proprio carico per non aver comprovato la capacità tecnico-professionale con riferimento alla gestione di servizi identici a quelli previsti nella *lex specialis* (art. 6 del bando di gara);

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 15.7.2014;

VISTE le considerazioni inoltrate dalla stazione appaltante in data 31.7.2014 con le quali ribadisce la correttezza del proprio operato precisando che l'operatore economico ha di fatto provato la propria capacità tecnico-professionale con requisiti non rispondenti a quanto prescritto dal bando di gara sia per quanto attiene la durata dei servizi resi (in una città la gestione dei servizi ha riguardato nel triennio solo 14 mesi) sia per quanto attiene le caratteristiche dei servizi prestati (non identici a quelli richiesti);

VISTA la memoria inviata dalla controinteressata S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. in data 25.7.2014 a sostegno della legittimità dei requisiti di capacità tecnica e professionale così come richiesti dalla stazione appaltante;

VISTE le ulteriori controdeduzioni della società istante pervenute in data 31.7.2014;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che la *lex specialis* di gara richiede all'art. 6 del bando – Soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di partecipazione – tra l'altro, nell'ambito dei requisiti di capacità tecnico-



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

professionale, la dimostrazione dei suddetti requisiti attraverso: «l'attestazione di aver gestito nel triennio (2011-2012-2013) servizi identici a quelli previsti nel bando di gara (gestione delle aree di sosta in superficie in almeno due città, non inferiore a nr. 500 per ciascuna città specificando l'anno, il numero degli stalli gestiti, i destinatari e la durata dei relativi contratti»;

TENUTO CONTO in generale che gli artt. 41 e 42 del d.lgs. 163/2006 lasciano ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti circa la possibilità di prevedere requisiti di qualificazione più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non preconstituire situazioni di assoluto privilegio (in tal senso, tra gli altri, parere 29 aprile 2010 n. 83; in giurisprudenza, tra molte, si vedano: Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8914; Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2007, n. 2304);

CONSIDERATO che la congruità e la ragionevolezza dei requisiti di ammissione devono essere sempre vagliate in concreto, ponendo attenzione alla natura delle prestazioni effettivamente rimesse all'appaltatore, alla quantità nonché all'importanza e all'uso delle forniture o dei servizi oggetto dell'affidamento, con la conseguenza che la richiesta di un determinato requisito va perciò correlata al concreto interesse perseguito dall'amministrazione nella selezione del miglior contraente;

TENUTO CONTO che in termini generali, è riconosciuta alla stazione appaltante la possibilità di prevedere nel bando di gara, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, che i concorrenti abbiano svolto servizi identici a quello oggetto dell'appalto, purché il requisito dell'identità dei servizi sia chiaramente espresso e risponda ad un precipuo interesse pubblico;

RILEVATO che, nel caso di specie, in considerazione delle specifiche peculiarità dell'affidamento oggetto della odierna concessione, i requisiti di capacità tecnico-professionale così come definiti dalla stazione appaltante non appaiono comunque sproporzionati e incongrui sia con riferimento alla gestione nel triennio di servizi identici nonchè sotto il profilo della pregressa prestazione riferita a un numero minimo di stalli di sosta pari a 500 in almeno due città, in considerazione che il suddetto quantitativo, ancorchè calcolato per almeno due ambiti territoriali diversi, risulta comunque nei limiti del doppio rispetto al totale di numero 539 stalli di sosta previsti per il servizio in questione,

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, in considerazione delle specifiche peculiarità dell'affidamento in oggetto, conforme alla normativa la clausola del bando di gara prevista all'art. 6 laddove prescriva per la dimostrazione della capacità tecnico-professionale del concorrente, la gestione di servizi identici a quelli previsti nel bando per un numero di stalli di sosta in superficie in almeno due città, non inferiore a n. 500 per ciascuna città.

Il Presidente f.f.  
Francesco Merloni



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 giugno 2015

Per il Segretario Maria Esposito: Rosetta Greco